

ADEMPIMENTI**LA RISOLUZIONE 58/E/2019****Note di variazione
solo elettroniche
per il tax free shopping**

Note di variazione elettroniche per la rettifica di operazioni *tax free shopping* con impossibilità tuttavia di utilizzare riferimenti cumulativi. Con la risoluzione 58/E/2019 pubblicata ieri, l'agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti circa la corretta emissione delle note di variazione correlate a fatture elettroniche emesse in regime di tax free tramite la piattaforma Otello 2.0. Si tratta delle operazioni, ex articolo 38-quarter del Dpr 633 del 1972, di cessione di beni per un importo complessivo superiore a 154,94 euro, comprensivo di Iva, effettuate a favore di soggetti non residenti o domiciliati nell'Unione europea per uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali. Tali cessioni possono essere effettuate senza applicazione dell'Iva oppure con diritto al rimborso dell'imposta applicata, a condizione che il bene fuoriesca dal territorio unionale entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura.

Stop anche all'emissione di documenti cumulativi per le cessioni a turisti residenti fuori dalla Ue

Dal 1° settembre 2018, le cessioni tax free devono essere documentate con fattura elettronica con apposizione, all'atto dell'uscita dal territorio, di un visto doganale di uscita, anch'esso elettronico, che chiude fiscalmente l'operazione. All'agenzia delle Entrate è stato richiesto, da alcuni intermediari, di individuare gli adempimenti da effettuare tramite Otello in caso di visto doganale concesso oppure negato con necessità di emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione. In particolare, era interesse degli interpellanti conoscere da un lato le modalità di emissione di tale nota e dall'altra la possibilità di continuare a utilizzare la prassi operativa sinora adottata, consistente nel predisporre e inviare ai singoli cedenti, da parte degli intermediari, un documento cartaceo con valore di nota di variazione riepilogativa, contenente l'ammontare cumulativo dell'imposta e le singole transazioni per le quali non risulta essere stato apposto il visto doganale. La risposta dell'agenzia delle Entrate chiarisce come le note di variazione non possono che essere elettroniche e vanno trasmesse tramite Otello a prescindere che riguardino imponibile e imposta oppure unicamente l'imposta.

Inoltre non è possibile emettere note di variazione cumulative: ogni singola operazione di cessione, documentata con una fattura e con la eventuale correlata nota di variazione, viene univocamente identificata da Otello il quale notifica il «codice richiesta» da indicare, ad esempio, sulla copia che il cedente consegna al turista non residente. Il diniego di note di variazione cumulative, sebbene comprensibile e motivato dal punto di vista tecnico, genererà inevitabilmente aggravati operativi ad intermediari ed esercenti chiamati a comunicare e a recepire le variazioni singolarmente perse.

—Alessandro Mastromatteo
—Benedetto Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

